

Obiettivo SUAPE

L'applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza dei servizi dopo l'entrata in vigore dei Dlgs 126/2016 e 127/2016

**L'applicabilità della nuova disciplina della Conferenza di servizi
in Sardegna**

Andrea Deffenu

29 settembre 2016

D.G.R. n. 45/10 del 02/08/2016

Art. 1 – Finalità

Le presenti Direttive hanno lo scopo di **adeguare la disciplina** dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) in Sardegna, **operando un raccordo fra la disciplina regionale e quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016** attuativo della L. 124/2015 in materia di Conferenza di Servizi. Pertanto, le disposizioni di cui ai predetto D.Lgs. trovano applicazione in Sardegna nei modi stabiliti dalle presenti Direttive.

Applicabilità della normativa nazionale

Art. 1, comma 25, legge regionale n. 3/2008

Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990

Applicabilità della normativa nazionale

Art. 29 legge n. 241/1990 – Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali [...]
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. [...]
- 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti [...] la conferenza di servizi [...].

Applicabilità della normativa nazionale

SEGUE:

Art. 29 legge n. 241/1990 – Ambito di applicazione della legge

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire **garanzie inferiori** a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le **regioni a statuto speciale** [...] adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Applicabilità della normativa nazionale

Domanda: quale disciplina si applica, dunque, in Sardegna, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 127/2016?

È un caso di conflitto (apparente) tra i criteri di risoluzione delle antinomie che, se non correttamente applicati, rischia di generare confusione interpretativa

Applicabilità della normativa nazionale

I quattro criteri di risoluzione delle antinomie:

Criterio cronologico

Criterio gerarchico

Criterio di specialità

Criterio di competenza

Applicabilità della normativa nazionale

Nel caso che ci interessa il rapporto Stato/Regioni è retto dal **criterio di competenza**.

Ne segue che l'operazione da fare è applicare le **disposizione COMPETENTI** sulla base del divieto, per la legge regionale, di individuare garanzie inferiori per i **privati**.

Applicabilità della normativa nazionale

Ne segue che, della legislazione nazionale nuova si applicano le disposizioni più favorevoli per il privato rispetto alla disciplina prevista dalla legge regionale n. 3/2008;

Della legge regionale n. 3/2008 devono essere disapplicate le disposizioni che prevedono dei procedimenti incompatibili, in quanto più sfavorevoli, rispetto alle previsioni del d.lgs. n. 127/2016.

Applicabilità della normativa nazionale

Da quanto osservato è naturalmente emersa la necessità, per una maggiore chiarezza, di un intervento da parte della Giunta regionale con le direttive di adeguamento alla legge Madia dello scorso 2/08/2016 .